



PROVINCIA  
DI LODI

Dipartimento II Tutela ambientale  
U.O. AIA – Scarichi – Pozzi

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi  
C.F. 92514470159  
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027  
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. ed in accordo all'art. 29-quater del D.L.gs. 152/2006 convocata per l'espressione del parere in merito al rilascio dell'atto autorizzativo AIA relativo al seguente procedimento:

**Istanza di A.I.A. per nuovo impianto "IPPC" sito in Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), Via Lodi Vecchio, 10. Richiedente: Bio-line Chemicals S.r.l. con sede legale in Comune di Milano, Via Giulio Ceradini, 5 e insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), Via Lodi Vecchio, 10.**

Verbale della riunione tenutasi in data 15 luglio 2015

Assume la Presidenza della Conferenza l'ing. Mario Pintaldi in qualità di Responsabile della U.O. AIA – Scarichi – Pozzi nominato con D.D. n. REGDE/444/2015 del 15/05/2015 assistito con funzioni di verbalizzante dall'arch. Giuseppina Alcesi esperto tecnico-ambientale della detta U.O.

Il giorno 15 luglio alle ore 10.10 nella sede della Provincia di Lodi, via Fanfulla n. 14, sala riunioni del Dipartimento II Tutela ambientale, a seguito di convocazione via PEC prot. Prov. di Lodi n. 17634 del 30/06/2015 inviata a: Bio-Line Chemicals s.r.l., Comune di Tavazzano con Villavesco, ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi, ASL della Provincia di Lodi, Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi, Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi, Società Italiana del Cloro s.r.l., Regione Lombardia U.O. Attività Estrattive, Bonifiche e Pianificazione, U.O. Rifiuti-Attività Estrattive e U.O. Aria-Energia-AUA della Provincia di Lodi, sono convenuti in rappresentanza di:

Bio-Line Chemicals s.r.l.	Gandini Simona, Guindani Roberto, Bianconi Claudio, Balestrini Stefano, Ambrosini Barbara
Comune di Tavazzano con Villavesco	Russo Giuseppe (Sindaco), Corvini Gianpaolo (ViceSindaco), Piana Gianmatteo (Assessore), Corigliano Pasquale (Responsabile Ufficio Tecnico)
ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi	Assente
ASL della Provincia di Lodi	Assente
Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi	Assente
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana	Assente
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi	Assente
Società Italiana del Cloro s.r.l. (ora Inovyn Produzione Italia s.r.l.)	Elio Crotti per delega del sig. Renzo Ferrari amministratore delegato della Inovyn Produzione Italia s.r.l.
Regione Lombardia U.O. Attività Estrattive, Bonifiche e Pianificazione	Pagani Silvia, Castagnetti Elena
Provincia di Lodi U.O. Rifiuti – Attività Estrattive	Assente

La Conferenza viene sospesa dalle ore 13.00 alle ore 13.45.

Il Presidente:

- dichiara aperti i lavori della Conferenza;
- richiama nel presente verbale i verbali delle Conferenze istruttorie del 05/11/2014, 26/02/2015, 31/03/2015, 16/04/2015 e i pareri, le osservazioni, le comunicazioni o altri atti comunque denominati alle stesse allegate;
- ricorda che l'impianto è già stato realizzato;
- dà atto che successivamente alla Conferenza istruttoria del 16/04/2015 sono pervenuti le seguenti comunicazioni dall'ASL di Lodi: a) prot. Prov. Lodi n. 13372 del 13/05/2015 e b) prot. Prov. Lodi n. 14592 del 27/05/2015 che, dopo lettura, si allegano al presente verbale;
- dà atto che successivamente alla convocazione della Conferenza odierna sono giunti i seguenti pareri:
  - con prot. Prov. Lodi n. 18446 del 08/07/2015 è pervenuto parere da parte della U.O. Aria-Energia-AUA del Dipartimento II Tutela Ambientale della Provincia di Lodi che, dopo lettura, si allega al presente verbale;
  - con prot. Prov. Lodi n. 18898 e n. 18913 del 14/07/2015 sono pervenuti rispettivamente: a) parere da parte del Sindaco del Comune di Tavazzano con Villavesco e b) Deliberazione n. 26 del 06/07/2015 del Consiglio comunale di Tavazzano con Villavesco che, dopo lettura, si allegano al presente verbale;
  - con prot. Prov. Lodi n. 18915 del 14/07/2015 è pervenuto parere da parte dell'ARPA – Dipartimento di Lodi che, dopo lettura, si allega al presente verbale;
  - con prot. Prov. Lodi n. 18967 del 15/07/2015 è pervenuto parere da parte dell'ASL di Lodi che, dopo lettura, si allega al presente verbale;
- comunica che la Conferenza odierna è di natura decisoria e come tale verranno raccolti i pareri in merito al rilascio dell'atto autorizzativo AIA;
- fa presente che ai sensi dell'art. 14-quater, 1<sup>a</sup> comma, della L. 241/1990 il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza dei servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Si procede all'assunzione delle determinazioni in ordine all'organizzazione dei lavori decidendo che si procederà all'esame dell'Allegato tecnico, inviato contestualmente alla convocazione della Conferenza odierna, per poi procedere all'espressione dei pareri in merito al rilascio dell'atto autorizzativo AIA.

Viene data lettura dell'Allegato tecnico che, modificato come da indicazioni della Conferenza, viene allegato al presente verbale. La ditta ribadisce la necessità di mantenere il segreto industriale su alcune informazioni contenute nell'Allegato tecnico che pertanto verrà depurato delle stesse per quanto attiene alla divulgazione pubblica.

In particolare la Società Bio-Line dichiara di rinunciare alla attività di recupero R12 in quanto i rifiuti miscelati vengono utilizzati esclusivamente all'interno dell'insediamento Bio-Line. Pertanto vengono stralciati dall'Allegato tecnico tutti i riferimenti all'operazione R12.

Per quanto attiene alla scheda tecnica relativa al Cloruro di sodio dovranno essere specificate le concentrazioni di inquinanti residui ammessi nel prodotto finale in funzione alle diverse applicazioni.

La ditta dovrà fornire l'aggiornamento della Tavola n. 2 secondo le indicazioni fornite in sede di Conferenza.

In merito al rilascio dell'atto autorizzativo AIA vengono espressi i seguenti pareri:

- il Comune di Tavazzano con Villavesco conferma il parere negativo già acquisito agli atti provinciali con prot. n. 18898 del 14/07/2015 motivato dalla non conformità alle previsioni



del PGT. Inoltre il Comune chiede di verificare, non risultando dagli atti del procedimento, l'intervenuto espletamento dell'incombenza della consultazione della popolazione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 334/1999. A tal proposito la ditta dichiara che tale incombenza non sussiste perché è stata presentata una relazione di non aggravio del rischio già agli atti.

- l'ASL di Lodi con nota acquisita agli atti provinciali con prot. n. 18967 del 15/07/2015 esprime parere sospensivo motivato dalla necessità di acquisire i risultati analitici relativi a campionamenti effettuati nel giugno 2015;
- da parte degli altri soggetti invitati alla Conferenza con si registrano pareri di dissenso.

#### Conclusioni della Conferenza

Il parere negativo espresso dal Comune di Tavazzano con Villavesco è superato dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 che prevede la variante automatica al PGT e pertanto non viene accolto. Per quanto riguarda la verifica richiesta dal Comune di Tavazzano con Villavesco si rileva a) che tra le autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione AIA non risultano autorizzazioni o altro in genere (consultazione popolare) riferibili al D.Lgs. 334/1999 b) si riferisce a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Si accoglie il parere sospensivo dell'ASL di Lodi invitando detta Azienda, a risultati delle analisi acquisiti, ad esprimere il parere nel più breve tempo possibile.

Il rilascio dell'atto autorizzato AIA viene perciò subordinato al parere dell'ASL di Lodi.

Non rilevando nulla altro, alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il presente verbale è costituito da n. 4 pagine e da n. 9 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bio-Line Chemicals s.r.l.	Gandini Simona Guindani Roberto Bianconi Claudio Balestrini Stefano Ambrosini Barbara
Comune di Tavazzano con Villavesco	Russo Giuseppe Corvini Gianpaolo Gianmatteo Piana Corigliano Pasquale
ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi	Assente
ASL della Provincia di Lodi	Assente
Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi	Assente
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana	Assente
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi	Assente
Società Italiana del Cloro	Elio Crotti

s.r.l. (ora Inovyn Produzione Italia s.r.l.)	
Regione Lombardia U.O. Attività Estrattive, Bonifiche e Pianificazione	Assente
Provincia di Lodi U.O. Rifiuti – Attività Estrattive	Pagani Silvia Castagnetti Elena
Provincia di Lodi U.O. Aria – Energia - AUA	Assente

IL VERBAUTANTE  
Alessandro



Il Presidente  
Ing. Mario Pintaldi  
Mario Pintaldi

ppp

S  
SP  
RA  
Gm  
143  
W



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi

Il Sindaco

Tavazzano con Villavesco, 14 luglio 2015  
Prot. /1.15 fasc. 1

Alla c.a.  
Provincia di Lodi  
Responsabile dell'U.O. Rifiuti, attività estrattive ed A.I.A.  
Dott. Ing. Mario Pintaldi

[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: Trasmissione copia deliberazione consiliare


In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione consiliare n. 26 del 6.7.2015 avente ad oggetto "Insediamento della Società Bio-Line Chemicals s.r.l. - Nuove determinazioni" con la quale il Consiglio Comunale ha conferito mandato al Sindaco di esprimere parere negativo all'insediamento dell'impianto Bio Line Chemicals S.r.l. in sede di Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti



Il Sindaco  
Giuseppe Russo



	<b>Comune di Tavazzano con Villavesco</b> codice Ente 11106	C.C.	26	06/07/2015
---	--	------	----	------------

**Copia**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: INSEDIAMENTO DELLA SOCIETA' BIO-LINE CHEMICALS S.R.L. - NUOVE DETERMINAZIONI**

**Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica**

L'anno 2015 addì 6 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

**All'appello risultano:**

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RUSSO Giuseppe	Sindaco	SI	BARRA Sabato	Consigliere	SI
CORVINI Gianpaolo	Cons_Vice Sindaco	SI	DEDE' Barbara	Consigliere	SI
BANDERA Bruno	Consigliere	SI	PIETRAFORTE Emilio	Consigliere	SI
BERTONI Marina	Consigliere_Ass	SI	RONCARI Gianfranco	Consigliere	NO
GATTI Giovanni	Consigliere	SI			
GOBBI Alessandra	Consigliere_Ass	SI			
LOSURDO Libera Giulia	Consigliere	SI			
Lucia					
MOZZICATO Mattia	Consigliere	SI			
PIANA Gian Matteo	Consigliere_Ass	SI			

**Totale Presenti 12**

**Totale Assenti 1**

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA SOCIETA' BIO-LINE CHEMICALS S.R.L. - NUOVE DETERMINAZIONI

## IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Società BIO-LINE avente sede legale ed amministrativa in via Ceradini n. 5, Milano, con nota del 4.3.2014 pervenuta al protocollo generale del Comune n° 2844 in data 5.3.2014 ha trasmesso la documentazione inerente la richiesta di autorizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Tavazzano con Villavesco, via Lodi Vecchio n.10;

CONSIDERATO che l'attività proposta dalla suddetta Società BIO-LINE è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del titolo III-bis del D. lgs. 152/06, e che l'Autorità Competente per il procedimento è la Provincia di Lodi;

VISTA la nota della Provincia di Lodi in data 9.05.2014 (atti comunali n° 11409 in data 30.09.2014) con la quale ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90;

### DATO ATTO CHE

- in data 5.11.2014 è stata espletata la 1^ seduta della conferenza di servizi;
- in data 26.02.2015 è stata espletata la 2^ seduta della conferenza di servizi;
- in data 31.03.2015 è stata espletata la 3^ seduta della conferenza di servizi;
- in data 16.4.2015 è stata espletata la 4^ seduta della conferenza di servizi

DATO ATTO che l'attività proposta dalla Società BIO-LINE rientra tra quelle definite insalubri di 1^ classe ai sensi del D.M. 5 Settembre 1994, in quanto trattasi di deposito e impianto di depurazione e trattamento di rifiuti industriali (vedi COD. 100 elenco industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), e pertanto l'insediamento delle suddette attività industriali, nel Tessuto Consolidato Produttivo (TCP1), è vietato ai sensi dell'articolo 29, comma 7, delle N.T.A. del P.G.T. ;

DATO, altresì, atto che pertanto tale nuovo esercizio proposto NON E' CONFORME agli strumenti urbanistici in vigore.

VISTI i verbali delle suddette conferenze di servizi allegati e facenti parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che come si evince dal verbale della conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di A.I.A. in data 5.11.2014 questo Ente con riferimento alla procedura de qua si è riservato di effettuare, testualmente: *"Il Comune farà un approfondimento relativamente alla fattibilità dell'intervento proposto, in coerenza col Piano di Governo del Territorio e con la sicurezza dei cittadini. Lo stesso Comune, informa che, visto il vincolo imposto dal Piano di governo del Territorio, si riserva di esprimere parere dopo aver informato il Consiglio comunale che darà mandato al Sindaco per l'espressione di parere in fase decisoria sulla base dei pareri espressi dagli Enti preposti"*.

DATO ATTO che in data 30.3.2015 è pervenuta una richiesta acclarata agli atti di questo Ente con protocollo n. 3445, da parte dei Gruppi Consiliari "Lista Civica Crescere Insieme", "Amministriamo Insieme La Lista Civica" e dal Comitato dei Cittadini di Tavazzano con Villavesco con la quale è stata richiesta la sospensione urgente della conferenza dei servizi in relazione alla procedura di valutazione istanza di A.I.A. per nuova installazione "IPPC" sita in Comune di Tavazzano con Villavesco;

RICHIAMATA la comunicazione del Sindaco, Sig. Giuseppe Russo, protocollo n. 3494 del 30.3.2015 con la quale si è richiesto all'Autorità Competente nella persona del Presidente della Conferenza dei Servizi, di sospendere per giorni 15 la seduta della Conferenza dei Servizi indetta nell'ambito della procedura di A.I.A. per la nuova installazione "IPPC" sita in Tavazzano con Villavesco;



VISTA la propria deliberazione n. 30 in data 27.03.2015, esecutiva, ad oggetto: "Insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco della Società BIO-LINE Chemicals SRL – Determinazioni."

VISTA la delibera del consiglio comunale n. 15 in data 15.04.2015 esecutiva, ad oggetto: "Insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco della Società BIO-LINE Chemicals SRL – Determinazioni." con la quale:

- è stato espresso parere favorevole all'insediamento dell'impianto proposto dalla Società BIO-LINE avente sede legale ed amministrativa in Via Ceradini n. 5, Milano per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Tavazzano con Villavesco, via Lodi Vecchio n. 10, subordinatamente all'espressione di pareri non ostativi degli Enti preposti, al fine di garantire la sicurezza e l'assenza di rischi sanitari per la collettività di Tavazzano con Villavesco;
- è stato conferito mandato al Sindaco per l'espressione del parere di competenza favorevole nella fase decisoria della conferenza dei servizi nell'ambito del procedimento A.I.A., subordinatamente all'espressione di pareri non ostativi degli Enti preposti, al fine di garantire la sicurezza e l'assenza di rischi sanitari per la collettività di Tavazzano con Villavesco.

DATO ATTO che come si evince dal verbale della conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura in data 16.04.2015 questo Ente con riferimento alla procedura de qua si è riservato di effettuare testualmente: *"Il Comune di Tavazzano con Villavesco si riserva di fare un ulteriore approfondimento con riferimento alla comunicazione della Regione Lombardia del 31/3/2015 ed alla luce della seduta odierna della cds prima di esprimere parere definitivo."*

VISTA l'istanza pervenuta in data 16.6.2015 (atti comunali n° 6464) dal "Comitato dei Cittadini di Tavazzano con Villavesco Ambiente – Salute – Partecipazione" con la quale richiede all'Amministrazione comunale, testualmente, quanto di seguito riportato: *"di rigettare e respingere, esprimendo un diniego motivato il procedimento in atto"*, argomentando con l'esistenza di un quadro ambientale locale molto problematico, compromesso sotto diversi profili, e con la non conformità urbanistica dell'attività di che trattasi;

CONSIDERATO che l'insediamento in questione ha suscitato la sensibilità della Cittadinanza che ha assunto una posizione di netta contrarietà con una raccolta di oltre 1300 sottoscrizioni di Cittadini di Tavazzano;

CONSIDERATO che alla luce di quanto suindicato, questa Amministrazione di Tavazzano con Villavesco ha ritenuto di provvedere ad un attento riesame del procedimento, soprattutto sotto il profilo ambientale ed urbanistico con particolare riferimento anche ai valori sottesi alla previsione del P.G.T. all'articolo 29, comma7, delle N.T.A. del P.G.T. che vieta l'insediamento di attività industriali insalubri di 1<sup>a</sup> classe nel tessuto consolidato produttivo;

VISTO il dispositivo normativo che disciplina l'insediamento degli impianti di trattamento dei rifiuti, l'approvazione del relativo progetto e la valenza del titolo autorizzativo, così come sancito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per poi essere ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale (che ne riproduce gli effetti);

CONSIDERATO che la norma citata sancisce che l'approvazione del progetto di un impianto di trattamento rifiuti e il rilascio del titolo autorizzativo determinano variante automatica allo strumento urbanistico comunale (e quindi, per il territorio lombardo, al PGT);

CONSIDERATO altresì che il principio sancito dalla norma implica che l'astratta previsione pianificatoria dello strumento urbanistico comunale non possa essere di per sé preclusiva all'approvazione di un progetto di trattamento rifiuti ed al rilascio del relativo titolo autorizzativo. Ciò non comporta, però, che, partendo dalle concrete e sostanziali esigenze e finalità sottese alla scelta pianificatoria che verrebbe disattesa, si possa pervenire ad un giudizio di incompatibilità dell'impianto con dette esigenze e finalità, ancorché espressione di valutazione di merito di natura più propriamente politica;

DATO ATTO che in tal senso, si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 29 settembre 2009 n. 6856 (estensore Cons. Francesco Caringella), ha puntualizzato che *“l’interpretazione letterale e teleologica della disciplina dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, impedisce di concludere che la mera adozione di un piano urbanistico possa sospendere automaticamente il procedimento pendente (...); e poi ancora che l’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, (...) laddove annette all’autorizzazione unica l’effetto di variante urbanistica, esclude che la conformità urbanistica, rispetto ai piani approvati ed a maggior ragione a quelli solo adottati, costituisca presupposto astrattamente necessario per la definizione della procedura”*;

CONSIDERATO che pertanto:

- il Consiglio di Stato pone dunque l’accento sull’impossibilità che la previsione pianificatoria, nella sua astrattezza, possa precludere il rilascio del titolo ex articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 (e quindi dell’A.I.A. nei casi in cui è richiesta dalla legge per gli impianti di trattamento dei rifiuti), posto che, a siffatto astratto contrasto è opponibile il meccanismo di variante automatica;
- il meccanismo di variante automatica apprestato dall’articolo 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, però, non esautorava l’ente procedente (la Provincia) dal potere di valutare in concreto, anche con riferimento alla destinazione urbanistica dell’area interessata ed ai valori ad essa sottesi o da essa tutelati, se sia meritevole il rilascio dell’autorizzazione richiesta e quindi l’insediamento, in contrasto con la destinazione pianificatoria, di un impianto per la gestione dei rifiuti;

RITENUTO alla luce di quanto suddetto di dover opporre il contrasto del nuovo insediamento con la destinazione espressa dal PGT vigente, il quale, a mente del disposto dell’art. 29 del NTA del Piano delle Regole, esclude la possibilità di realizzare e mantenere, sull’area prescelta per l’insediamento dell’impianto in oggetto, nuove industrie insalubri (nel cui novero, rientrano gli impianti di trattamento rifiuti, in relazione a quanto stabilito dal DM 5 settembre 1994, in attuazione dell’art. 216 del Regio Decreto 1265/34);

RAVVISATO che in questa prospettiva, risulta evidente che il rilascio dell’A.I.A. in oggetto, non si pone in astratto contrasto con la previsione del PGT, ma ne disattende comunque le finalità e le esigenze, e quindi da ultimo una scelta prioritaria poiché non depotenzia il negativo impatto ambientale del comparto;

PRESO ATTO dei pareri non ostativi degli Enti preposti partecipanti alla Conferenza dei Servizi sotto il profilo dell’assenza di rischi per la sicurezza e la salute per la collettività di Tavazzano con Villavesco;

RITENUTO comunque di integrare il parere espresso con deliberazione consiliare n. 15/2015 alla luce degli approfondimenti effettuati soprattutto sotto il profilo ambientale ed urbanistico;

#### **Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione**

- 1) di prendere atto dei pareri non ostativi sotto il profilo della sicurezza e salute della cittadinanza tutta, espressi dagli Enti preposti e partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta nell’ambito della procedura A.I.A. relativamente all’insediamento dell’impianto proposto dalla Società Bio Line avente sede legale ed amministrativa in Via Ceradini n. 5, Milano per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Tavazzano con Villavesco, Via Lodi Vecchio n. 10;
- 2) di dare atto che, per le considerazioni tutte di cui in premessa, il rilascio dell’A.I.A. inerente la procedura suddetta disattende le finalità e le esigenze del PGT in vigore e quindi contrasta con una scelta prioritaria dell’Amministrazione Comunale in quanto non depotenzia il negativo impatto ambientale del comparto;
- 3) di conferire pertanto mandato al Sindaco perché, nella fase decisoria della Conferenza dei Servizi nell’ambito del procedimento A.I.A., **opponga/non opponga** il contrasto del nuovo insediamento con la destinazione espressa dal PGT vigente, il quale, a mente del disposto dell’art. 29 del NTA del Piano delle Regole, esclude la possibilità di realizzare e mantenere, sull’area prescelta per l’insediamento

dell'impianto in oggetto, nuove industrie insalubri (nel cui novero, rientrano gli impianti di trattamento rifiuti, in relazione a quanto stabilito dal DM 5 settembre 1994, in attuazione dell'art. 216 del Regio Decreto 1265/34);

4) di conferire mandato al Sindaco perché nella fase decisoria della Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura A.I.A., chieda espressamente che in caso di eventuale rilascio del titolo autorizzativo da parte della Provincia di Lodi vengano dettate le seguenti prescrizioni:

- che l'attività di gestione dei rifiuti che intende effettuare Bio Line Chemicals S.r.l. non possa essere avviata se non prima che la Provincia abbia certificato l'intervenuta bonifica dell'area (o comunque l'intervenuto espletamento delle attività di decontaminazione approvate dagli enti), secondo il disposto degli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
- che una volta ultimate le attività di decontaminazione, la ditta, in conformità al disposto art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, atteso il trattamento di rifiuti pericolosi, elabori e presenti la c.d. relazione di riferimento, la cui approvazione dovrà in ogni caso intervenire prima di mettere in esercizio la relativa attività, dando corso a tutte le attività tecnico-amministrative previste dalla norma.

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato  
Geom. Pasqualino Corigliano

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, Presidente, sull'argomento di cui all'oggetto precisando che l'Amministrazione ha ritenuto di dover fare degli approfondimenti in merito, non essendo solita assumere posizioni preconcrete.

Il Sindaco ripercorre poi le varie fasi del procedimento inerente la richiesta per l'insediamento Bio Line.

Precisa poi che l'assoggettabilità alla procedura di A.I.A. o di V.I.A. non è rimessa ad una valutazione discrezionale, ma è il risultato dell'applicazione di una serie di criteri oggettivi. Dice il Sindaco, "chi afferma che si potesse richiedere, per l'insediamento in questione, la V.I.A. anziché l'A.I.A., dice delle inesattezze". Il Sindaco rammenta che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 5.11.2014, il Comune di Tavazzano con Villavesco aveva già dichiarato che avrebbe effettuato un approfondimento in ordine alle previsioni del P.G.T. ed in ordine ai rischi per la sicurezza dei cittadini. In quella seduta aveva inoltre affermato che si sarebbe riservato di sentire in proposito il Consiglio Comunale. "In data 30 marzo 2015, continua il Sindaco, è pervenuto dalla Provincia un documento sottoscritto dalla Lista Crescere Insieme e dal Comitato dei cittadini di Tavazzano con Villavesco contenente la richiesta di sospensione del procedimento A.I.A. Il Sindaco rendendosi portavoce di tale richiesta è riuscito ad ottenere una sospensione di 15 giorni per gli opportuni approfondimenti".

Ricorda la deliberazione di Giunta Comunale del 27.3.2015, con la quale la Giunta Comunale aveva deliberato di:

1. *"di esprimere parere favorevole all'insediamento dell'impianto proposto dalla Società BIO-LINE avente sede legale ed amministrativa in via Ceradini n. 5, Milano per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Tavazzano con Villavesco, via Lodi Vecchio n.10, subordinatamente all'espressione di pareri non ostativi di tutti gli Enti preposti, al fine di garantire la sicurezza e l'assenza di rischi sanitari per la collettività di Tavazzano con Villavesco;*
2. *di conferire mandato al Sindaco per l'espressione del parere favorevole nella fase decisoria della conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di A.I.A., subordinandolo all'acquisizione di un parere favorevole da parte del Consiglio Comunale, in ordine all'insediamento suddetto"*

Ricorda l'atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale in data 15.4.2015 con il quale era stato conferito mandato al Sindaco di esprimere parere favorevole subordinatamente all'assenza di pareri ostativi da parte degli altri Enti preposti in ordine alla sicurezza e salute dei cittadini.

Ricorda anche che in sede di Conferenza dei Servizi del 16 aprile 2015, è stato presentato dai Gruppi Consiliari "Crescere Insieme" e "Amministriamo Insieme" e dal Comitato dei Cittadini di Tavazzano con Villavesco Ambiente – Salute – Partecipazione, un documento contenente 31 osservazioni. In quella circostanza il Comune ha preso atto di quanto fatto osservare, degli aspetti tecnici sottolineati dalla predetta nota ed oggetto dei lavori della Conferenza dei Servizi ed ha richiesto che la società producesse il documento relativo alla componente salute pubblica come previsto dalla DGR x/1266 DEK 24.1.2014. "Il Comune in quella sede, dice il Sindaco, si è anche riservato di effettuare degli approfondimenti prima di esprimere un parere definitivo.

E' stato detto invece da più parti, continua il Sindaco, che il Comune aveva già espresso un parere favorevole all'insediamento, ma dalla lettura dei verbali delle Conferenze dei Servizi si evince chiaramente che tale affermazione non è per niente veritiera.

In data 16.6.2015, ricorda ancora il Sindaco, è pervenuto in Comune ed in Provincia da parte del Comitato dei Cittadini di Tavazzano con Villavesco Ambiente – Salute – Partecipazione, un documento con il quale è stato richiesto che venisse respinto il provvedimento di A.I.A. argomentando con l'esistenza di un quadro ambientale compromesso e segnalando la "non conformità urbanistica e la mancata aderenza agli strumenti di pianificazione territoriale" dell'impianto in questione. La non conformità dell'insediamento al P.G.T. non costituisce, come si evince dalle norme giurisdizionali, di per sé un ostacolo al rilascio dell'A.I.A. che però può essere rilasciata in deroga.

Infatti non basta la previsione di un divieto astratto, ma è necessario opporre delle motivazioni pregnanti che nelle fattispecie sono costituite dai valori sottesi a questo divieto, ossia della scelta pianificatoria dello strumento urbanistico.

Ci sono sentenze, prosegue il Sindaco, che affermano che il semplice divieto di P.G.T. non è preclusivo del rilascio dell'autorizzazione perché è possibile il rilascio della stessa in variante. Quello che invece è territorio di riflessione, e che potrebbe essere opposto, è la filosofia di fondo sottesa al divieto contenuto nelle NTA. Infatti si tratta di un'area ammalorata da una storia lunga 80 anni e posto che il sito è sottoposto alla Legge Seveso, una normativa pregnante, il nostro strumento urbanistico si era preoccupato di definire una linea strategica perché quell'area potesse essere in futuro ridefinita con un indice di pericolosità più basso.

Il Consiglio di Stato, prosegue il Sindaco, nel dire che il divieto P.G.T. non inficia di per sé il procedimento, dà spazio ad una interpretazione diversa, perché l'Ente competente tenga conto della destinazione urbanistica dell'area interessata e dei valori ad essa sottesi o da essa tutelati.

E' stato ritenuto quindi, dice il Sindaco, di dove opporre il contrasto del nuovo insediamento con la destinazione espressa dal P.G.T. vigente, il quale, a mente del disposto dell'art. 29 del NTA del Piano delle Regole, esclude la possibilità di realizzare e mantenere, sull'area prescelta per l'insediamento dell'impianto in oggetto, nuove industrie insalubri, ovviamente non in quanto il P.G.T. prescrive un divieto, ma per un fatto pianificatorio di strategia: per i valori sottesi al divieto stesso.

L'Amministrazione Comunale preso atto dei pareri non ostativi, sotto il profilo della sicurezza e della salute della cittadinanza tutta, preso atto che il rilascio dell'A.I.A. inerente la procedura, disattende le finalità e le esigenze del P.G.T. in vigore e che quindi contrasta con una scelta prioritaria dell'Amministrazione Comunale in quanto non depotenzia il negativo impatto ambientale del comparto, ha ritenuto di doversi avvalere del supporto di un parere legale.

Il Signor Limana, dice il Sindaco, ha chiesto il motivo per cui l'incarico sia stato conferito, a suo dire, tardivamente e a procedimento concluso e perché non sia stata informata dell'incarico l'assemblea.

Non era il caso di farlo prima, precisa il Sindaco, preliminarmente l'Amministrazione ha verificato che il procedimento si fosse svolto nel rispetto della legge ed ha poi approfondito un altro profilo, visto che il semplice divieto del P.G.T. non poteva essere opposto.

Si tratta di una questione complessa. L'Amministrazione Comunale si è convinta che, in sede decisoria, si possa opporre un contrasto all'insediamento con gli elementi caratterizzanti la scelta programmatica e pianificatoria.

Se il Consiglio Comunale approverà, il Sindaco esprimerà per iscritto questa posizione.

E non potendo escludere l'eventualità che l'Ente competente comunque possa ritenere di dover rilasciare l'autorizzazione, nella proposta di deliberazione è stato inserito il punto n. 4 del dispositivo che recita:

- 4) *di conferire mandato al Sindaco perché nella fase decisoria della Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura A.I.A., chieda espressamente che in caso di eventuale rilascio del titolo autorizzativo da parte della Provincia di Lodi vengano dettate le seguenti prescrizioni:*
- *che l'attività di gestione dei rifiuti che intende effettuare Bio Line Chemicals S.r.l. non possa essere avviata se non prima che la Provincia abbia certificato l'intervenuta bonifica dell'area (o comunque l'intervenuto espletamento delle attività di decontaminazione approvate dagli enti), secondo il disposto degli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;*
  - *che una volta ultimate le attività di decontaminazione, la ditta, in conformità al disposto art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, atteso il trattamento di rifiuti pericolosi, elabori e presenti la c.d. relazione di riferimento, la cui approvazione dovrà in ogni caso intervenire prima di mettere in esercizio la relativa attività, dando corso a tutte le attività tecnico-amministrative previste dalla norma.*

Interviene il Consigliere Sabato Barra il quale, dopo aver dichiarato di condividere in linea di massima la proposta formulata, preannuncia che chiederà che alla stessa vengano apportati 20 emendamenti.

Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte definendo la scelta fatta dall'Amministrazione "abbastanza curiosa" e che la posizione assunta dall'Amministrazione avrebbe potuto essere assunta prima.

"Nessuno prima ha parlato del declassamento del sito", dice il Consigliere Emilio Pietraforte, "è stato chiarito che il nuovo insediamento non aggrava la situazione e non mi risulta che l'Amministrazione abbia chiarito che l'insediamento non depotenzia in negativo l'impatto ambientale del comparto. Forse, l'Amministrazione, per dare una consequenzialità logica alla posizione assunta parla di non depotenziamento. Non so se siano state le pressioni del Comitato, forse se siamo arrivati a questo punto l'Amministrazione è stata parca di informazioni. E' complicato seguire i passaggi logici della questione tra una Conferenza e le istanze di parte. Sembra che il Sindaco si sia fatto portavoce di una battaglia condotta da altri. Come può la Provincia certificare l'avvenuta bonifica dell'area? Non è stato evidenziato che la Società SIC ha inviato in Regione Lombardia il 29.6.2015 il piano della messa in sicurezza dell'area con la presentazione di una fidejussione importante. Sicuramente il Sindaco sa già che sarà un fatto formale. La posizione assunta dal Sindaco è una posizione politica perché nell'ultima seduta decisoria sa già che non potrà far cambiare idea agli altri Enti".

Risponde il Sindaco, Presidente, affermando che "nella delibera si parla di bonifica come previsto dalla legge. Il fatto che non si parli di messa in sicurezza è previsto dalla legge e questo aspetto non può essere modificato sulla base dei pareri espressi dagli Enti". Per

quanto riguarda il riferimento fatto dal Consigliere Emilio Pietraforte alle influenze che la posizione assunta dal Comitato avrebbe comportato sulle valutazioni assunte dall'Amministrazione replica il Sindaco, Presidente, precisando che "nella Conferenza dei Servizi gli Enti interessati intervengono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e che, ovviamente, il parere del Comune di Tavazzano con Villavesco non potrebbe incidere sulle competenze specifiche degli Enti influenzandone il relativo parere.

Spetta comunque all'autorità competente, raccolti i pareri espressi in sede di Conferenza, decidere. E poiché non sarebbe stato sufficiente opporre il mero contrasto con il P.G.T. occorreva costruire un parere su basi diverse. Il Consigliere Emilio Pietraforte dice che questo si poteva fare prima, in realtà l'Amministrazione si è posta nella condizione di capire e approfondire tutti gli aspetti per avere delle motivazioni forti.

Era necessario conoscere le posizioni degli altri Enti, soprattutto sotto il profilo del rischio per la salute dei cittadini ed in questo senso siamo stati rassicurati.

Se gli Enti partecipanti avessero affermato la pericolosità dell'insediamento per la salute e la sicurezza dei cittadini, la posizione del Comune sarebbe cambiata completamente. L'unico elemento che potremmo eccepire in sede di Conferenza è la contrarietà dell'insediamento alle previsioni del P.G.T. ed ai valori ad esse sottesi".

Interviene il Consigliere Emilio Pietraforte confermando che l'insediamento non è pericoloso e che l'aspetto positivo di questo procedimento è che in conseguenza dell'avvio dello stesso sia stata finalmente avviata anche la procedura per la messa in sicurezza dell'intero sito.

"Non mi piace questo colpo di teatro", dice il Consigliere Emilio Pietraforte, "il Sindaco sa già che il rilievo che il Comune formulerà non verrà preso in considerazione dalla Conferenza dei Servizi e proprio per questo propone in subordine in caso di rilascio dell'A.I.A., di acquisire certificato di avvenuta bonifica dell'area e la relazione di riferimento prima che venga messa in esercizio l'attività. Non sono convinto che ciò si potesse fare soltanto ora".

Risponde il Sindaco, Presidente, asserendo di non avere la pretesa di convincere il Consigliere Emilio Pietraforte, ma che è evidente che l'Amministrazione debba imporre, in caso di rilascio dell'A.I.A. tutte le cautele, "ciò è un atto dovuto anche perché nell'eventualità di un rilascio dell'autorizzazione non ci sarebbe più il tempo di convocare un altro Consiglio Comunale e richiedere queste garanzie successivamente". Ribadisce che la competenza al rilascio dell'A.I.A. è della Provincia, una volta fatte tutte le valutazioni tecniche.

Replica il Consigliere Emilio Pietraforte, ribadendo di non essere convinto della formulazione della proposta e di essere invece convinto del fatto che il Sindaco già conosca l'esito della procedura. Questa nuova posizione lo lascia perplesso e la ritiene non coerente con la posizione finora assunta dall'Amministrazione Comunale.

Risponde il Sindaco, Presidente, confermando la coerenza della posizione assunta in quanto l'Amministrazione Comunale ha sempre sostenuto l'esistenza di una incompatibilità dell'insediamento con le previsioni del P.G.T. e la necessità di effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

Il Consigliere Sabato Barra chiede che vengano approvati degli emendamenti al testo della deliberazione.

Il Sindaco, Presidente, alle ore 22,50 sospende il Consiglio Comunale per 10 minuti.

Il Consiglio Comunale riprende alle ore 23,00.

Il Consigliere Sabato Barra legge l'allegata dichiarazione (allegato sub 1) contenente la proposta di un emendamento formulata dai Gruppi Consiliari Crescere Insieme e Amministriamo Insieme.

Replica il Sindaco, Presidente, il quale afferma di non voler entrare nel merito dell'emendamento, ma che ritiene di far presente che esso, sia nella forma che nella sostanza, ricalca le osservazioni contenute nel documento presentato dagli stessi Gruppi in sede di Conferenza dei Servizi nella quale sono già state discusse e confutate.

Si procede quindi alla votazione della proposta del seguente emendamento:

*"Sulla base di tutte queste considerazioni il Consiglio Comunale conferisce al Sindaco il mandato vincolante di depositare agli atti della Conferenza dei Servizi la presente delibera di opposizione al progetto e di adottare provvedimento sindacale, sulla base dell'autorità di cui è investito come responsabile della salute pubblica per vietare l'insediamento proposto in quanto esso si classificherebbe come "attività insalubre di prima classe all'interno del centro abitato", inoltre, il Consiglio Comunale di Tavazzano con Villavesco da mandato al Sindaco perché prescriva, in forza della sua autorità e nel caso ciò non fosse disposto dalla Regione Lombardia o dalla Provincia di Lodi, l'esecuzione della bonifica completa su tutta l'area ex ELESO e non solo sulla porzione sulla quale insisterebbe l'insediamento BioLine Chemicals S.r.l., a tutela della salute dei lavoratori e di tutta la popolazione".*

Con 2 voti favorevoli, 1 astenuto (Emilio Pietraforte), tutti gli altri contrari (Russo Giuseppe, Corvini Gianpaolo, Bandera Bruno, Bertoni Marina, Gatti Giovanni, Gobbi Alessandra, Losurdo Libera Giulia Lucia, Mozzicato Mattia, Piana Gian Matteo)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## RESPINGE

La suddetta proposta di emendamento.

Vista la suesesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Il Sindaco, Presidente, pone a votazione la seguente proposta di deliberazione non emendata:

- 1) di prendere atto dei pareri non ostativi sotto il profilo della sicurezza e salute della cittadinanza tutta, espressi dagli Enti preposti e partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta nell'ambito della procedura A.I.A. relativamente all'insediamento dell'impianto proposto dalla Società Bio Line avente sede legale ed amministrativa in Via Ceradini n. 5, Milano per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Tavazzano con Villavesco, Via Lodi Vecchio n. 10;
- 2) di dare atto che, per le considerazioni tutte di cui in premessa, il rilascio dell'A.I.A. inerente la procedura suddetta disattende le finalità e le esigenze del PGT in vigore e quindi contrasta con una scelta prioritaria dell'Amministrazione Comunale in quanto non depotenzia il negativo impatto ambientale del comparto;
- 3) di conferire pertanto mandato al Sindaco perché, nella fase decisoria della Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento A.I.A., **opponga** il contrasto del nuovo insediamento con la destinazione espressa dal PGT vigente, il quale, a mente del disposto dell'art. 29 del NTA del Piano delle Regole, esclude la possibilità di realizzare e mantenere, sull'area prescelta per l'insediamento dell'impianto in oggetto, nuove industrie insalubri (nel cui novero, rientrano gli impianti di trattamento rifiuti, in relazione a quanto stabilito dal DM 5 settembre 1994, in attuazione dell'art. 216 del Regio Decreto 1265/34);
- 4) di conferire mandato al Sindaco perché nella fase decisoria della Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura A.I.A., chieda espressamente che in caso di eventuale rilascio del titolo autorizzativo da parte della Provincia di Lodi vengano dettate le seguenti prescrizioni:
  - che l'attività di gestione dei rifiuti che intende effettuare Bio Line Chemicals S.r.l. non possa essere avviata se non prima che la Provincia abbia certificato l'intervenuta bonifica dell'area (o comunque l'intervenuto espletamento delle attività di decontaminazione approvate dagli enti), secondo il disposto degli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
  - che una volta ultimate le attività di decontaminazione, la ditta, in conformità al disposto art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, atteso il trattamento di rifiuti pericolosi, elabori e presenti la c.d. relazione di riferimento, la cui approvazione dovrà in ogni caso intervenire prima di mettere in esercizio la relativa attività, dando corso a tutte le attività tecnico-amministrative previste dalla norma.

Interviene il Consigliere Sabato Barra, dando lettura dell'allegata dichiarazione di voto (allegato sub 2)

Interviene il Consigliere Mattia Mozzicato, dando lettura dell'allegata dichiarazione di voto (allegato sub 3)

Con nr. 2 voti contrari (Barbara Dedè e Sabato Barra), 1 astenuto (Emilio Pietraforte) tutti gli altri favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano;

## DELIBERA

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con nr. 2 voti contrari (Barbara Dedè e Sabato Barra), 1 astenuto (Emilio Pietraforte) tutti gli altri favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto,

confermato

e

sottoscritto





Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14/07/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);

n° \_\_\_\_\_ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li 14/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);

Ha acquistato efficacia il giorno \_\_\_\_\_, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

A norma dell'art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale depositato presso questi uffici.

Dalla Residenza comunale, li 14/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa





## COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Il Sindaco

Tavazzano con Villavesco, 14 luglio 2015

Prot. /1.14 fasc. 1

Alla c.a.

Provincia di Lodi

Dipartimento II - Tutela Ambientale

Responsabile dell'U.O. Rifiuti, attività estrattive ed A.I.A.

Dott. Ing. Mario Pintaldi

[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: parere sul procedimento per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA), su istanza di Bioline Chemicals Srl, per l'insediamento di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in Comune di Tavazzano con Villavesco**

Con riferimento all'istanza in oggetto, all'esito dell'istruttoria svolta, della documentazione acquisita, dei rilievi effettuati dalla popolazione residente, anche per il tramite del Comitato Locale che ha fatto pervenire puntuali osservazioni in merito all'insediamento del nuovo impianto per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel rispetto del mandato conferito al Sindaco con deliberazione consiliare n. 26 del 6.7.2015, la scrivente Amministrazione comunale ritiene di dover esprimere **parere negativo**, reso per le motivazioni di seguito specificate.

Il procedimento e le istanze pervenute hanno evidenziato la non conformità dell'impianto da autorizzarsi rispetto alle previsioni del vigente PGT.

Orbene, la scrivente amministrazione ben conosce il disposto normativo che disciplina l'insediamento degli impianti di trattamento dei rifiuti, l'approvazione del relativo progetto e la valenza del titolo autorizzativo, così come sancito dall'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, per poi essere ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale (che ne riproduce gli effetti).

La norma citata sancisce che l'approvazione del progetto di un impianto di trattamento rifiuti e il rilascio del titolo autorizzativo determinino variante automatica allo strumento urbanistico comunale (e quindi, per il territorio lombardo, al PGT).

Il principio sancito dalla norma implica che l'astratta previsione pianificatoria dello strumento urbanistico comunale non possa essere di per sé preclusiva all'approvazione di un progetto di trattamento rifiuti ed al rilascio del relativo titolo autorizzativo. Ciò non comporta, però, che, partendo dalle concrete e sostanziali esigenze e finalità sottese alla scelta pianificatoria che verrebbe disattesa, si possa pervenire ad un giudizio di incompatibilità dell'impianto con dette esigenze e finalità, ancorché espressione di valutazione di merito di natura più propriamente politica.

In tal senso, si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 29 settembre 2009 n. 6856 (estensore Cons. Francesco Caringella), ha puntualizzato che *"l'interpretazione letterale e teleologica della disciplina dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, impedisce di concludere che la mera adozione di un piano urbanistico possa sospendere automaticamente il procedimento pendente (...); e poi ancora che l'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, "(...) laddove ammette all'autorizzazione unica l'effetto di variante urbanistica, esclude che la conformità urbanistica, rispetto ai piani approvati ed a maggior ragione a quelli solo adottati, costituisca presupposto astrattamente necessario per la definizione della procedura"*.

Il Consiglio di Stato pone dunque l'accento sull'impossibilità che la previsione pianificatoria, nella sua astrattezza, possa precludere il rilascio del titolo *ex* articolo 208 del D.lgs. 152/2006 (e quindi dell'AIA nei casi in cui è richiesta dalla legge per gli impianti di trattamento dei rifiuti), posto che, a siffatto astratto contrasto è opponibile il meccanismo di variante automatica.

Il meccanismo di variante automatica apprestato dall'articolo 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, però, non esautorava l'ente procedente (la Provincia) dal potere di valutare in concreto, anche con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area interessata ed ai valori ad essa sottesi o da essa tutelati, se sia meritevole il rilascio dell'autorizzazione richiesta e quindi l'insediamento, in contrasto con la destinazione pianificatoria, di un impianto per la gestione dei rifiuti.

In altre parole, l'ente provinciale, a fronte di un'istanza *ex* articolo 208 del D.lgs. 152/2006 (o di AIA), se, da un lato, non può opporre il contrasto con l'astratta previsione di PRG per denegare la richiesta autorizzativa, dall'altro lato, può e deve scendere nel merito dei concreti valori espressi dalla destinazione urbanistica e, laddove il procedimento ed i pareri assunti nel medesimo, primo fra tutti quello del Comune, li abbia ritenuti come prioritari ovvero anche solo potenzialmente prioritari, rispetto all'insediamento dell'impianto di gestione rifiuti, deve respingere l'approvazione del relativo progetto, ovvero rimettere la valutazione all'ente comunale, circa l'opportunità di variare la destinazione urbanistica e di sacrificare i valori e gli interessi che sono ad essa sottesi (in quest'ultimo senso, si confronti Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2011 n. 5193).

Alla luce di quanto premesso, è dunque evidente come la scrivente amministrazione possa e debba opporre il contrasto del nuovo insediamento con la destinazione espressa dal PGT vigente, il quale, a mente del disposto dell'articolo 29 del NTA del Piano delle Regole, esclude la possibilità di realizzare e mantenere, sull'area prescelta per l'insediamento dell'impianto in oggetto, nuove industrie insalubri (nel cui novero,

rientrano gli impianti di trattamento rifiuti, in relazione a quanto stabilito dal DM 5 settembre 1994, in attuazione dell'articolo 216 del Regio Decreto 1265/34).

La norma pianificatoria esprime un vero e proprio divieto di insediamento di industrie insalubri ed è frutto di una scelta politico-pianificatoria ben precisa ed orientata verso la dismissione delle attività in atto e la riqualificazione del comparto verso nuove attività meno impattanti sotto il profilo ambientale. Il PGT assume dunque come situazione urbanistica di base da ovviare quella esistente al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico, il quale a sua volta, nella prospettiva programmatica che gli propria, si pone l'obiettivo di ovviarla, da un lato precludendo nuovi insediamenti (che altrimenti vanificherebbe la possibilità di raggiungere gli obiettivi pianificatori perseguiti), dall'altro favorendo la dismissione di quelli esistenti.

In questa prospettiva, è dunque evidente che il rilascio dell'AIA in oggetto non si pone in astratto contrasto con la previsione del PGT, ma ne disattende le finalità e le esigenze, e quindi da ultimo una scelta prioritaria, poiché, non depotenzia il negativo impatto ambientale del comparto.

Tale elemento è tanto più evidente, ove si consideri che, stando al disposto dell'articolo 29-*quater* del D.lgs. 152/2006, il parere sindacale assunto in sede di conferenza dei servizi è destinato ad essere espresso anche ai fini degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34. La materia delle industrie insalubri, nell'ambito del procedimento AIA, non è dunque recessiva, ma costituisce oggetto di un parere sindacale imprescindibile e vincolante, che l'autorità competente non potrà disattendere. E tale parere, per le ragioni sopra esposte, è reso in termini negativi e contrari all'insediamento dell'impianto di trattamento rifiuti.

Da ultimo, la scrivente amministrazione chiede di verificare, non risultando dagli atti del procedimento, l'intervenuto espletamento dell'incombenza della c.d. consultazione della popolazione, prevista dall'articolo 23 del D.lgs. 334/99.

Il complesso impiantistico nel cui contesto s'intende realizzare l'impianto in oggetto ed esercire la relativa attività, rientra infatti nel novero degli insediamenti a rischio incidente rilevante, di cui al sopra citato decreto. Ne deriva che, atteso il disposto dell'articolo 23 del D.lgs. 334/99, la creazione di ogni nuovo impianto nell'intorno (e a maggior ragione nel contesto) di quello preesistente presupponga una idonea consultazione della popolazione interessata, affinché sia sensibilizzata anche rispetto a siffatta specifica problematica, che trascende e si differenzia da quelle di natura strettamente ambientale finora trattate, vertendo piuttosto sull'incidenza dell'insedianda attività rispetto al preesistente impianto a rischio di incidente rilevante, nonché alle misure di prevenzione e quelle di emergenza da assumersi.

L'omissione dell'incombenza sopra descritta si tramuta in un difetto istruttorio destinato ad inficiare l'intero procedimento.

Stante quanto sopra esposto, la scrivente amministrazione esprime parere negativo, chiedendo l'archiviazione del relativo procedimento.

In via subordinata, in caso di eventuale rilascio del titolo autorizzativo, si richiede alla Provincia di Lodi che vengano dettate le seguenti prescrizioni:

- che l'attività di gestione dei rifiuti che intende effettuare Bio Line Chemicals S.r.l. non possa essere avviata se non prima che la Provincia abbia certificato l'intervenuta bonifica dell'area (o comunque l'intervenuto espletamento delle attività di decontaminazione approvate dagli enti), secondo il disposto degli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
- che una volta ultimate le attività di decontaminazione, la ditta, in conformità al disposto art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, atteso il trattamento di rifiuti pericolosi, elabori e presenti la c.d. relazione di riferimento, la cui approvazione dovrà in ogni caso intervenire prima di mettere in esercizio la relativa attività, dando corso a tutte le attività tecnico-amministrative previste dalla norma.



Distinti saluti

Il Sindaco  
Giuseppe Russo



PROVINCIA  
DI LODI

Dipartimento II Tutela Ambientale  
U.O. Aria - Energia - AUA

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi  
C.F. 92514470159  
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027  
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. **18446** 09.07.13

Allegati n. 1

Lodi, 08/07/2015

Spett.le  
Unità Operativa AIA – Scarichi - Pozzi  
della Provincia di Lodi  
via Fanfulla 14  
26900 Lodi

→ c.a. Ing. Pintaldi Mario

**Oggetto: BIO-LINE CHEMICALS Srl con stabilimento in Tavazzano con Villanesco, Via Lodi Vecchio n. 10.**

**Parere di competenza in materia di emissioni in atmosfera per CDS del 15/07/2015.**

Con riferimento alla Vs. nota del 30/06/2015 n. 17634 e come da accordi intercorsi per vie brevi in allegato alla presente si trasmette il parere di competenza della scrivente Unità Operativa in materia di emissioni in atmosfera.

Si propone inoltre, vista la molteplicità delle produzioni che la società intende mettere in atto presso l'insediamento produttivo di Tavazzano con Villavesco, di prendere a riferimento per la definizione di parametri e limiti da monitorare all'emissione E1 la Dgr n. 8831/2008.

Nello specifico si propone di imporre il controllo Composti Inorganici Volatili (CIV) con i limiti indicati nella tabella 1:

Punto di emissione	Tipologia dell'inquinante	Limiti mg/Nm <sup>3</sup>	Frequenza di controllo
E1	CIV	Vedi tabella 1	Annuale

Tabella 1: valori limite CIV

	Classe	I	II	III	IV	V
CIV	CMA(mg/Nm <sup>3</sup> )	1	5	10	20	50

La scrivente Unità Operativa rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore contributo che si renda necessario e coglie l'occasione per inviare un cordiale saluto.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Dott. Giancarlo Lo Pumo

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)*

Referente per l'istruttoria:  
Sig. ra Giulia Pisati  
Tel. 0371.442239 fax 0371.416027  
e-mail: [giulia.pisati@provincia.lodi.it](mailto:giulia.pisati@provincia.lodi.it)

TUTELA AMBIENTALE







PROVINCIA  
DI LODI

Dipartimento II Tutela Ambientale  
U.O. Aria - Energia - AUA

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi  
C.F. 92514470159  
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027  
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 09.07.13  
Allegati n. 1  
Atti interni (RI\_010\_2015)  
Lodi, 17/6/2015

Al Responsabile dell'Unità Operativa  
Dott. Lo Pumo Giancarlo

Al Responsabile dell'Unità Operativa  
AIA – Scarichi - Pozzi  
Ing. Pintaldi Mario

**Oggetto: BIO-LINE CHEMICALS Srl con stabilimento in Tavazzano con Villanese, Via Lodi Vecchio n. 10.  
Allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.  
Parere di competenza in materia di emissioni in atmosfera richiesto con e-mail dell'11 Giugno 2015.**

In relazione alla richiesta pervenuta Giovedì 11/6/2015 in ordine alla bozza di allegato tecnico AIA per la ditta Bio-Line (bozza rev 17022015), visto il documento proposto si osserva quanto segue:

1. Paragrafo C - Quadro Ambientale, tabella C2 è descritto l'impianto di abbattimento che la ditta intende installare a presidio dell'emissione in atmosfera contraddistinta dalla sigla E01, *colonna di abbattimento a umido monostadio in controcorrente a riempimento*. Le caratteristiche citate in suddetta tabella non descrivono puntualmente il presidio prescelto rispetto ai requisiti minimi fissati da Regione Lombardia con dgr n. 3552/2012 e, pertanto, non consentono un confronto per la verifica di conformità ad una delle schede impianti di abbattimento approvate con suddetta deliberazione di Giunta Regionale.  
Si prescrive ai sensi della dgr n. 3552/2012 l'installazione di un impianto di abbattimento che soddisfi almeno i requisiti minimi previsti dalla stessa dgr per l'impianto specifico che dovrà essere ricondotto ad una delle schede approvate contenute nel documento regionale in questione.  
Si ricorda che ai sensi della dgr n. 3552/2012 soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste nel documento dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.
2. Paragrafo E - Quadro Prescrittivo.
  - a. Tabella E1: per i parametri di cui la società propone il controllo periodico annuale dell'emissione individuata dalla sigla E01 non è definito il relativo valore limite. Si demanda ad ARPA, autorità competente relativamente al piano di monitoraggio, la definizione del valore limite da rispettare all'emissione per i parametri indicati ed eventualmente di altri ritenuti necessari alla caratterizzazione chimica dell'emissione in atmosfera.  
E' inoltre presente l'emissione in atmosfera della cappa di laboratorio, attività per la quale la società ha dichiarato che trattasi di attività scarsamente rilevante ai sensi del d. lgs. 152/06 Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera jj) "in quanto in laboratorio vengono effettuate solo prove o verifiche analitiche su campioni in piccole quantità che non comportano il rilascio o l'emissione di nessuna sostanza

*o composto classificato pericoloso né tantomeno di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate".*


- b. Paragrafi E.1.2, E.1.3, E.1.4: come già fatto in passato in occasione del rilascio di autorizzazioni simili si propone, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, l'adozione del documento allegato al presente parere che definisce in maniera aggiornata e più organica le prescrizioni e considerazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera applicabili all'insediamento.

Alle condizioni citate nel presente documento si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Bio-Line Chemicals Srl per lo stabilimento di Tavazzano con Villavesco.

Qualora quanto indicato nel presente parere venga recepito dall'autorità competente lo scrivente ufficio si rende disponibile a dare il proprio contributo alla verifica dell'allegato tecnico nella sua versione definitiva.

La referente per l'istruttoria

Giulia Pisati



Parere Responsabile del Procedimento – Dott. Lo Pumo Giancarlo

Data:

TUTELA AMBIENTALE

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
  - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
  - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.
  - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
  - In ogni caso, qualora:
    - non siano state definite le procedure di cui sopra;
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

## **CRITERI DI MANUTENZIONE**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

## **MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME**

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

#### MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con la cadenza prevista dal piano di monitoraggio. La ditta dovrà inserire l'esito dei riscontri analitici all'interno del programma AIDA come previsto dal DDS 03/12/2008, n. 14236 e smi.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

#### METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3/\text{h}$  od in  $\text{Nm}^3/\text{T}/\text{h}$ ;
  - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$  od in  $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$ ;
  - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.





Regione  
Lombardia

ASL Lodi

ASL DELLA PROVINCIA DI LODI



Prot.n.0013879/15 del 13/05/2015  
2.3.5  
Protocollo Generale

Lodi, 12/05/2015

Spett.le Provincia di Lodi  
Dipartimento II Tutela ambientale  
U.O. Rifiuti, attività estrattive ed A.I.A.  
Via Fanfulla 14  
26900 LODI

Trasmessa via PEC

[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: Bio-line chemicals S.r.l. - con sede legale in Comune di Milano, Via Giulio Ceradini n°5 ed insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), Via Lodi Vecchio n°10. Istanza di A.I.A. per nuovo impianto "IPPC" sito in comune di Tavazzano con Villavesco (LO) – Via Lodi Vecchio n°10.**

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 16 Aprile u.s. prot. ASL n° 11526/15 del 21/04/2015, con il quale è stato richiesto alla società di presentare lo studio sulla componente salute pubblica da sottoporre alla valutazione di questa ASL e valutato lo studio di impatto sulla salute pubblica prot. ASL n°12405/15 del 29/04/2015, si ritiene che lo stesso debba essere integrato con l'individuazione puntuale dei possibili fattori di rischio per la popolazione in funzione del ciclo di produzione, da analizzare sulla base della loro tossicità.

Nel documento, infatti, sono stati presi in esame:

- impatto acustico;
- inquinamento dell'aria;
- molestie olfattive;
- sversamenti nulle acque superficiali e nulle falde acquifere;
- traffico veicolare,

senza tuttavia individuare e quantificare i fattori di rischio fisici e quelli chimici prodotti e immessi nelle varie matrici. Inoltre, gli aspetti sopra elencati sono descritti soprattutto dal punto di vista della gestione della sicurezza (ad esempio sversamento di acidi forti raccolti da bacini di contenimento) senza che gli stessi siano correlati a potenziali rischi per la salute della popolazione.

Si ritiene che per alcune di queste componenti non sia necessario un ulteriore approfondimento in quanto sono stati già effettuati studi previsionali di impatto (per il rumore e per il traffico), oppure non sono giustificati dalla tipologia di attività svolta (odori), mentre per le restanti risulta necessaria un a ulteriore integrazione.

Dovranno inoltre essere esplicitate, sulla base della letteratura scientifica, le ragioni per le quali non si prevedono approfondimenti specifici sulla componente salute pubblica.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA  
IL RESPONSABILE DEL S.I.S.P.  
Dott. Cesare Rusca





ASL DELLA PROVINCIA DI LODI



Prot.n.0015505/15 del 27/05/2015  
2.3.5  
Protocollo Generale



Regione  
Lombardia

ASL Lodi

Lodi, 25/05/2015

Spett.le Provincia di Lodi  
Dipartimento II° Tutela ambientale  
U.O. Rifiuti, attività estrattive ed A.I.A.  
Via Fanfulla, 14  
26900 LODI

Trasmessa via PEC  
[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: Bio-line chemicals S.r.l. - con sede legale in Comune di Milano, Via Giulio Ceradini n°5 ed insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), via Lodi Vecchio n°10. Istanza di A.I.A. per nuovo impianto "IPPC" sito in comune di Tavazzano con Villavesco (LO) - Via Lodi Vecchio n°10.**

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 16 aprile 2015 prot. A.S.L. n. 11526/15 del 21/04/2015, con il quale è stato richiesto alla società di presentare lo studio sulla componente salute pubblica da sottoporre alla valutazione di questa A.S.L.;

richiamato il parere prot. A.S.L. n. 13879/15 del 13/05/2015 in cui si rilevava la necessità di integrare lo studio di impatto sulla salute pubblica (prot. A.S.L. n. 12405/15 del 29/04/2015);  
valutate le integrazioni allo studio di impatto sulla salute pubblica prot. A.S.L. n.14804/15 del 20/05/2015 redatte a seguito del parere sopra richiamato,

si prende atto delle conclusioni dello studio, secondo le quali *"non vi sarà pericolo per alcuno dei lavoratori che non sia stato previsto e prevenuto, e che non ve ne saranno per la popolazione"* e *"non vi siano estremi per ritenere necessaria una ulteriore indagine ambientale o epidemiologica"*.

Si rileva che, nonostante l'assenza di un'analisi della letteratura scientifica sulla base della quale descrivere i diversi fattori dal punto di vista della loro tossicità ed individuare la popolazione esposta, lo studio di impatto sulla salute analizza le singole matrici ambientali, veicoli della potenziale contaminazione, descrivendo le misure di sicurezza intraprese al fine di impedirne il contatto con la popolazione e conseguentemente eliminare la potenziale esposizione al fattore di rischio.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che le integrazioni allo studio siano comunque coerenti con quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale n°X/1266 del 24/01/2014.

Distinti saluti.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA  
IL RESPONSABILE DEL S.I.S.P.  
Dott. Cesare Rusca

Il Referente del procedimento: Teresa Cecere (0371/5874501)



Regione  
Lombardia

ASL Lodi

Lodi, 15/07/2015

ASL DELLA PROVINCIA DI LODI



Prot.n.0020324/15 del 15/07/2015  
2.3.5  
Protocollo Generale

Spett.le Provincia di Lodi  
Dipartimento II Tutela ambientale  
U.O. Rifiuti, attività estrattive ed A.I.A.  
Via Fanfulla 14  
26900 LODI

Trasmessa via PEC  
[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto:** Bio-line chemicals S.r.l. - con sede legale in Comune di Milano, Via Giulio Ceradini n°5 ed insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), via Lodi Vecchio n°10. Istanza di A.I.A. per nuovo impianto "IPPC" sito in comune di Tavazzano con Villavesco (LO) - via Lodi Vecchio n°10.

Vista la convocazione alla Conferenza dei Servizi inviata dalla Provincia di Lodi, pervenuta al Dipartimento di Prevenzione prot. A.S.L. n° 18872/15 del 01/07/2015;

considerate le valutazioni conclusive dell'ultima riunione della Conferenza dei Servizi del 16 Aprile u.s., prot. ASL n° 11526/15 del 21/04/2015, nella quale è stato richiesto alla società di presentare lo studio sulla componente salute pubblica da sottoporre alla valutazione di questa A.S.L.;

richiamato parere del 27/03/2015 prot. A.S.L. n° 8865/15 con il quale si esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito di analisi della documentazione integrativa pervenuta, con particolare riferimento alle procedure d'emergenza Bio Line ed alla relazione "Analisi aria ambiente" per la determinazione del mercurio aereodisperso del Luglio 2013 e parere del 16/04/2015 prot. A.S.L. n° 10991/15 nel quale si confermava parere favorevole al rilascio dell'A.I.A., subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite da Regione Lombardia sul progetto di messa in sicurezza operativa (MISOP) del sito di proprietà Inovytt Produzione Italiana S.r.l. (ex Società Italiana del Cloro S.r.l.), in cui Bio Line Sun Chemicals S.r.l. intende insediarsi;

preso atto dell'intervento di rimozione di terreno in corrispondenza dell'area associata al campione di Parete P3, caratterizzato da concentrazioni di Mercurio superiori alle concentrazioni soglia di rischio, effettuato nei mesi di Aprile e Maggio 2015 in coerenza con quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 26 Marzo 2015 in Regione;

richiamato infine il parere del 27/05/2015 prot. A.S.L. n° 15505/15, con il quale sono state valutate positivamente le integrazioni allo studio sulla componente salute pubblica redatto ai sensi della D.G.R. 24 Gennaio 2014 n°X/126

nel comunicare che lo scrivente Dipartimento non parteciperà alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 15/07/2015 alle ore 9,30 presso la sala riunioni del Dipartimento Il Tutela Ambientale della Provincia di Lodi, si richiede in copia il verbale redatto a seguito della conferenza in oggetto.

Si evidenzia che nelle date 3-4-5 giugno 2015 sono stati eseguiti prelievi per la determinazione degli inquinanti aereodispersi in conformità con quanto prescritto dal decreto n° 5274 del 24/06/2015 di approvazione del progetto di messa in sicurezza operativa dell'area di stabilimento della società Inovytt Produzione Italiana S.r.l.. I prelievi sono stati effettuati alla presenza di A.R.P.A. e A.S.L. ed i risultati analitici relativi alla determinazione dei composti alogenati e del mercurio sono stati trasmessi in data 10/07/2015 prot. A.S.L. n° 20018.

Nella relazione di monitoraggio le concentrazioni ambientali di mercurio e composti alogenati sono state confrontate con i valori TLV -TWA proposti dall'ACGIH a tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche.


Si ritiene che i risultati debbano essere confrontati anche con le concentrazioni stimate mediante l'applicazione del modello di analisi di rischio nel corso dell'anno 2014 dalla Società Elettrochimica Solfuri. Le equazioni di calcolo dei fattori di volatilizzazione hanno determinato infatti un valore di rischio inaccettabile per la via di esposizione inalazione di vapori outdoor e indoor, sulla base delle quali sono state previste le campagne di monitoraggio periodiche.

In occasione dell'indagine ambientale di giugno presso l'area Bio-Line si è concordato inoltre di rilevare anche il parametro diossine, data la presenza del contaminante nei terreni del sito (vedasi trasmissione dei referti analitici di A.R.P.A. relativi ai campioni di terreno prelevati nelle date 31/03/2015 e 01/04/2015, alla luce dei quali si dovrà procedere con la revisione dell'analisi del rischio). Si segnala che i dati relativi al parametro suddetto non sono ancora disponibili a causa della tempistica di analisi.

Per quanto sopra ed alla luce dei nuovi aggiornamenti, si ritiene che debba essere espresso parere sospensivo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, fino all'acquisizione dei dati di cui sopra.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IGIENE PUBBLICA  
Dott. Cesare Rusca





Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Pavia e Lodi

U.O.C. Attività Produttive e Controlli

Lodi,

Class. 7.3 Fascicolo 2015.7.48.160

Spettabile

Provincia di Lodi - Dipartimento II Tutela Ambientale -  
U.O. AIA, Scarichi, Pozzi  
Via Fanfulla, 14  
26900 LODI (LO)  
Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Bio-Line Chemicals S.r.l. con sede legale in Comune di Milano, Via Giuglio Ceradini, 5 e insediamento in Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), via Lodi Vecchio, 10. Istanza di A.I.A. per nuovo impianto IPPC. Conferenza dei Servizi decisoria. Trasmissione parere tecnico.**

In riferimento alla convocazione in oggetto, trasmessa con nota prot. n. 17634 del 30/06/2015 (prot. A.R.P.A. n. 2015.0092348), per quanto concerne l'allegato tecnico, ovvero il P.d.M., si trasmettono ulteriori considerazioni tecniche; causa impegni precedentemente assunti, non sarà possibile partecipare alla C.d.S..

1. § B.5 "*Descrizione delle aree di stoccaggio: parco serbatoi e platee rifiuti solido-fangosi*" pag. 18: viene riportato che le acque meteoriche ricadenti nel bacino di contenimento delle soluzioni acide e basiche verranno raccolte in n. 4 serbatoi senza indicare la sigla dei serbatoi utilizzati;
2. § B.5 "*Descrizione delle aree di stoccaggio: parco serbatoi e platee rifiuti solido-fangosi*"; relativamente allo smaltimento proposto si ricorda quanto riportato nel precedente parere A.R.P.A. del 14/04/2015 (prot. A.R.P.A. n. 2015.0051815): "*(...) non ritenendo fattibile la possibilità di stoccare le acque in eccesso su bilici in quanto i rifiuti liquidi devono essere stoccati in contenitori provvisti di idoneo bacino di contenimento avente capacità adeguata.*";
3. § B.7 "*Attività di Miscelazione (R12)*": le tabelle di pag. 20 e 21 dovranno essere aggiornate tenendo conto dei dispositivi di cui alla Decisione 2014/955/Ue ed al Regolamento 2014/1357/Ue entrati in vigore negli stati membri a partire dal 01/06/2015;
4. § E.5 "*Rifiuti*": pare opportuno inserire una specifica prescrizione relativamente all'obbligo del gestore al rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. 3596/2012 ed alla d.d.s. 1795/2014;

Responsabile del Procedimento e della U.O.: dott. Fabio Cambielli tel.: 0371.542.523 – 0382.412.231 mail: [fcambielli@arpalombardia.it](mailto:fcambielli@arpalombardia.it)

Responsabile dell'istruttoria: dott. Davide Cantelli tel.: 0371.542.536 mail: [dcantelli@arpalombardia.it](mailto:dcantelli@arpalombardia.it)

Dipartimento di Lodi – Via S. Francesco, 13 – 26900 Lodi – Tel: 0371/542.51 – Fax: 0371/542.542  
Indirizzo e-mail: [lodi@arpalombardia.it](mailto:lodi@arpalombardia.it) – Indirizzo PEC: [dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Dipartimento di Pavia – Via Nino Bixio, 13 – 27100 Pavia – Tel: 0382.412.21 – Fax: 0382.412.291  
Indirizzo e-mail: [pavia@arpalombardia.it](mailto:pavia@arpalombardia.it) – Indirizzo PEC: [dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Sede Legale: Palazzo Sistema – Via Rosellini, 17 – 20124 MILANO – Tel. 02 696661 – [www.arpalombardia.it](http://www.arpalombardia.it)  
Indirizzo e-mail: [info@arpalombardia.it](mailto:info@arpalombardia.it) – Indirizzo PEC: [arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it)

ARPA Lombardia opera con Sistema Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Ente Certificatore: IMQ Certif. n° 9175.ARPL

5. § C.5 “Produzione Rifiuti (deposito temporaneo ai sensi dell’art.183 comma 1 lett.bb) del d.lgs. 152/2006)”: è opportuno che la ditta individui preventivamente il criterio che intende utilizzare (quantitativo/temporale) per il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalla propria attività;
6. § E.1.1 “Valori limiti di emissione”: nella tabella E1 viene riportato tra i parametri da monitorare la dicitura generica CIV, la tabella in oggetto dovrà contenere i parametri effettivamente monitorati ed i limiti che il Gestore è tenuto a rispettare, questo in analogia a quanto proposto nella nota del 02/04/2015 (prot. A.R.P.A. n. 2015.0047481) alla tabella 7 “Inquinanti monitorati”;
7. § E.5.4 “Prescrizione per le attività di gestione rifiuti autorizzate”: alla prescrizione XXI) viene fatto riferimento ad un punto E.6.3 non presente nell’AT trasmesso;
8. § E.5.4 “Prescrizione per le attività di gestione rifiuti autorizzate”: a pag. 42, prima e seconda riga non è chiaro il senso della frase;
9. § E.5.4 “Prescrizione per le attività di gestione rifiuti autorizzate”: la prescrizione XXIV) deve essere estesa anche ai rifiuti classificati pericolosi in analogia a quanto riportato nel § F.3.7 “Rifiuti” del Piano di Monitoraggio;
10. § F.3.4 “Aria”: analogamente al punto 6 del presente parere nella tabella F7 dovranno essere esplicitati gli inquinanti da monitorare;
11. § F.3.7 “Rifiuti”: nella tabella F14 dovrà essere riportate le stesse note “\*” e “\*\*” presenti nella tab. F13. Per quanto concerne la frequenza delle determinazioni analitiche finalizzate alla classificazione chimica dei rifiuti, si rimanda all’autorità competente la verifica della corrispondenza delle tempistiche proposte, alla luce delle novità introdotte dalla Decisione 2014/955/Ue, entrata in vigore negli stati membri a partire dal 01/06/2015.

Quanto sopra espresso integra i pareri ARPA precedentemente espressi dal Dipartimento.

Si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

**Il responsabile della UO  
dr. Fabio Cambielli**

*Visto il Direttore del Dipartimento  
dott.ssa Angela Alberici*